ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra invia alla Camera una risposta relativamente alla petizione del capitano in ritiro signor Aveta.

Se ne dà lettura:

« Il sottoscritto, nell'aver l'onore di accusare ricevuta all'onorevole signor presidente della Camera dei deputati della petizione 9025, colla quale il capitano in ritiro signor Aveta Tommaso domanda la continuazione della pensione annessa alla decorazione di San Giorgio di cui va fregiato, si fa premura di avvertire che la questione delle decorazioni dei cessati Governi d'Italia non potendo decidersi dal solo Ministero della guerra, ma dovendo essere oggetto di determinazioni emesse di comune accordo da tutti i ministri, veniva fino dal 27 settembre 1863 nominata apposita Commissione a cura del Ministero dell'interno per studiare siffatto argomento e formulare proposte.

« Non essendo però stata finora adottata una decisione definitiva, chi scrive debbe limitarsi a trasmettere la petizione del signor Aveta al Ministero dell'interno presso il quale esistono i lavori della menzionata Commissione, riservandosi, appena venga adottata una determinazione di massima, di fare quegli ulteriori provvedimenti che saranno del caso. »

Il deputato De Witt scrive, che in seguito alla morte di un suo congiunto, dovendo recarsi in Sorano a sistemare gl'interessi di cinque suoi nipoti resi orfani in tenera età, chiede un congedo di giorni quindici a datare da domani.

(È accordato.)

(I deputati Nervo, Gaola e Fanelli prestano giuramento.)

(*La Camera non essendo in numero si procede all'appello nominale, il quale viene poscia interrotto pel sopraggiungere di molti deputati.*)

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI — ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI ZOGNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della verificazione dei poteri. Se vi sono relatori che abbiano in pronto rapporti su elezioni, li invito a recarsi alla tribuna.

DE FILIPPO, *relatore.* Ho l'onore di riferire alla Camera a nome del IV ufficio sulla elezione del collegio di Zogno, il quale si compone di tre sezioni: quella di Zogno, di Piazza Brembana e di Almenno San Salvatore.

Gli elettori inscritti in questo collegio sono 783. Votarono nel primo scrutinio 439 elettori; dei quali voti 243 ebbe il signor sacerdote Giambattista Barca.

CANTÙ. Sacerdote?

DE FILIPPO, *relatore.* Sta scritto sacerdote. Se non lo è, tanto meglio. L'avvocato Molinari Andrea ebbe voti 152; voti dispersi 14, nulli 30. Le operazioni procedettero regolarmente, ma nessuno dei due candidati avendo raggiunto il numero di voti richiesto dalla legge, si procedette al ballottaggio.

In questa seconda votazione i votanti furono 575. Il signor Barca ottenne voti 335, ed il signor Molinari 205; 35 voti furono dichiarati nulli.

Anche in questa seconda votazione parve che le cose fossero legalmente procedute: però innanzi all'uffizio centrale parecchi elettori si dolsero che il segretario dell'uffizio definitivo della sezione di Almenno San Salvatore non fosse elettore; più, che le liste elettorali erano irregolari e mancavano di ogni maniera di autenticità. L'ufficio centrale dichiarò che esso proclamava deputato il signor Barca, e che gli elettori si fossero diretti con regolare protesta innanzi alla Camera per far esaminare i loro reclami.

Difatto pervennero alla Segreteria della Camera tre proteste: due per mezzo della posta colle firme autenticate, ed una presentata dall'onorevole deputato Bellazzi.

In queste proteste vi sono vari motivi che accennano a violazione di forme.

L'ufficio per alcune di esse ha creduto di non tenerne alcun conto, perchè trattavasi di cose vaghe, infondate, e di pressioni ad elettori, le quali non avevano alcun riscontro nei fatti accaduti. Però due di questi motivi su cui poggiano i reclami sono molto gravi, e per i quali, precisamente per il secondo, l'ufficio ha creduto dover proporre all'approvazione della Camera l'annullamento di quest'elezione.

Il primo di essi era il seguente:

Nella sezione di Almenno San Salvatore l'ufficio nel primo scrutinio consentì, come era regolare a norma di legge, che coloro i quali non potevano scrivere, facessero redigere la loro scheda da uno degli elettori da loro scelto. Però quando ebbe luogo il secondo scrutinio, prese all'unanimità una deliberazione preliminare con la quale stabilì che chiunque degli elettori non potesse o non sapesse scrivere, non dovesse votare, e quindi non avesse diritto a fare scrivere sulla scheda il nome del suo candidato.

È chiaro che quell'ufficio prendendo quella deliberazione non solo eccedeva i suoi poteri, ma andava direttamente contro il disposto della legge elettorale, e precisamente, se mi rammento bene, contro l'articolo 81.

Su di questo portano i loro giusti reclami, e dicono che non spettava all'ufficio impedire che votassero coloro i quali per difetto fisico, e ne sono indicati due cui fu negato di fare scrivere da altri il nome dei loro candidati, non si potevano, segnatamente contro l'articolo 81 della legge elettorale, allontanare dall'urna, quegli elettori i quali non potevano scrivere nonchè quegli altri i quali non sapevano scrivere.

Debbo però dichiarare alla Camera, che questo fatto